

## INTEGRAZIONE AL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL 06/12/2016

Addì 04 Ottobre 2017 presso gli uffici della Società Parma Gestione Entrate si sono incontrati:

- Parma Gestione Entrate S.p.a. (L'Azienda) rappresentata dal Presidente Dott. Emanuele Favero e dal Coordinatore Dott.ssa Giulia Fava;
- Le OO.SS. Filcams Cgil Parma rappresentata dalla Sig.ra Chiara Ferrari e la Fisascat Cisl Parma e Piacenza rappresentata dalla Sig.ra Giulia Avanzi e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Filcams Cgil Parma nella persona della Sig.ra Silvia Saccani e di Fisascat Cisl Parma e Piacenza nella persona di Cristiano Manuele;

Premesso che

Le Parti hanno sottoscritto in data 06/12/2016 accordo integrativo aziendale per i dipendenti di Parma Gestione Entrate per il triennio 2016/2020, le stesse concordano sulla necessità di integrare la lettera c *"Orario di Lavoro"* e l'inserimento del punto o *"modalità di fruizione del congedo parentale ad ore"*

Si conviene che

### C) ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni.

A fronte di eccezionali carichi di lavoro, che richiedano prestazioni oltre il normale orario di lavoro, previa autorizzazione, le ore verranno regolarmente retribuite con la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario.

Nei casi nei quali, per ragioni di servizio, si renda necessario, previa autorizzazione, la diversa collocazione oraria nell' arco della giornata lavorativa, potrà essere concordato tra le parti una flessibilità giornaliera.

La durata dell'attività lavorativa è stabilita dal C.C.N.L. che per il personale full-time fissa in 40 ore settimanali la prestazione di lavoro, secondo il seguente orario giornaliero:

orario Uffici Sede (da lunedì a venerdì)

ingresso compreso fra le 08.00 e le 08.30

uscita compresa fra le 17.00 e le 17.30

pausa pranzo fra le 13.30 e le 14.30

Orario di apertura al pubblico 08.30-13.20 14.30-15.30

orario Uffici D.U.C. (martedì-mercoledì-venerdì-sabato ) 8.00-14.00

(lunedì-giovedì) 8.45-13.00 14.00-17.45

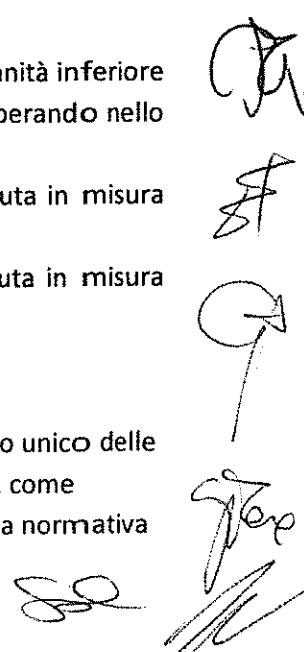
In ragione della diversa maturazione di permessi si specifica che i dipendenti con anzianità inferiore ai 4 anni potranno assentarsi per brevi periodi nell'arco della giornata lavorativa recuperando nello stesso mese o nel mese successivo con regime di flessibilità il periodo di assenza.

Per gli assunti con anzianità inferiore ai 2 anni, la flessibilità di cui sopra è riconosciuta in misura massima di 6 ore mensili non cumulabili.

Per gli assunti con anzianità tra i 2 e i 4 anni, la flessibilità di cui sopra è riconosciuta in misura massima di 3 ore mensili non cumulabili.

### O) CONGEDI PARENTALI

Ai fini e per gli effetti dell'art. 32 del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato dall'art. 1 comma 339 della L. 228 del 2012 riguardante l'adeguamento della normativa



nazionale alla direttiva 2010/18/UE e dall'art. 7 DLGS 80 del 2015, misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'art 1, commi 8 e 9, della L 10 dicembre 2014 n. 183, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi dodici anni di età, hanno diritto al congedo parentale che può essere utilizzato su base oraria, giornaliera o continuativa, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. L'utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile per gruppi di 2 o 4 ore giornaliere, riproporzionati, rispettivamente, ad 1 ora e a 2 ore per i part time uguali o inferiori a 20 ore settimanali. Esso non potrà essere programmato per un periodo inferiore ad una giornata lavorativa nel mese di utilizzo.

Ai fini dell'esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è tenuto a presentare di norma almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo richiesto. Nel caso di utilizzo del congedo su base oraria o giornaliera.

I criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e dell'equiparazione del monte ore utilizzabile relativo al normale orario settimanale di 40 ore sono i seguenti:

giorni medi annui da calendario: 365,25

settimane medie annue da calendario: 52,18

ore medie annue lavorabili : 2.016

ore medie mensili lavorabili: 168

Pertanto il periodo di

- 6 mesi è pari a monte ore complessivo di 1.008
- 7 mesi è pari a monte ore complessivo di 1.176
- 10 mesi è pari a monte ore complessivo di 1.680

Le ore di congedo fruito dalla madre lavoratrice e/o dal padre lavoratore verranno detratte dal monte ore come sopra determinato che costituisce parametro di riferimento anche nei casi di fruizione dei permessi aggiornati o periodi continuativi. La base di calcolo della singola ora di congedo equivale ad 1/168 della retribuzione media globale mensile.

Parma Gestione Entrate

O.O.S.S. Fisiscat C.R. Epauri

RSA